



IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83;

VISTI, in particolare, gli articoli 2, 8 e 17 del citato decreto;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 1502 del 09/09/2025;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 30/09/2025

EMANA

Il presente Regolamento

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, si applicano alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Art. 2 - Indizione delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato

1. Il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente avviene mediante procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei seguenti criteri e modalità:

- a) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Accademia nell'ambito delle rispettive competenze, con specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra oggetto della procedura;
- b) definizione delle modalità, anche telematiche, dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale unico del reclutamento (InPA). Il bando è, altresì, pubblicato sul sito dell'Accademia e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del D.P.R. 83/2024;
- c) possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;



d) previsione che le procedure siano riservate:

- 1) a coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 83/2024;
- 2) a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;

e) previsione che fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui alla lettera d) punto 1, possano partecipare anche coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249

Art. 3 – Commissioni giudicatrici.

1. Le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'Accademia, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine.
2. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura.
3. Le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;
4. Ai membri delle commissioni si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
5. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;

Art. 4 Svolgimento delle prove e valutazione di prove e titoli

1. Il bando dovrà prevedere:



Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico

Via Vincenzo Bellini, 16 - 00198 ROMA Tel 06.8543680
C.F. 80218690586 www.accademiasilviodamico.it

- a) una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
 - b) una ulteriore prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare;
 - c) alle prove di cui alle lettere a) e b) sono attribuiti sino a un massimo di settantacinque punti totali;
2. Nell'ambito della valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali, il bando dovrà, altresì, prevedere:
- d) l'attribuzione di punteggio per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso alla procedura;
 - e) l'attribuzione di punteggio per attività di insegnamento nello stesso settore disciplinare dei posti messi a bando, attribuendo un punteggio maggiore all'attività di insegnamento svolta presso istituzioni AFAM o università;
 - f) ai titoli di cui alle lettere d) ed e) dovrà essere attribuito un punteggio totale non superiore a 25 punti.
3. Le commissioni giudicatrici dovranno determinare i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;
4. l'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato dovrà essere corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.

Art. 5 Norme finali.

1. Alle procedure concorsuali di cui al presente Regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.



IL PRESIDENTE

Dott. Gianni Letta



Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico

Via Vincenzo Bellini, 16 - 00198 ROMA Tel 06.8543680
C.F. 80218690586 www.accademiasilviodamico.it